

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 - Durata del contratto
- 2 - Decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio
- 6 - Altre assicurazioni
- 7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- 8 - Diritto di rivalsa
- 9 - Forma delle comunicazioni
- 10 - Clausola broker
- 11 - Foro competente esclusivo
- 12 - Oneri fiscali
- 13 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 14 - Oggetto dell'assicurazione
- 15 - Soggetti assicurati
- 16 - Estensioni di garanzia
- 17 - Estensione del novero di "terzi"
- 18 - Massimali assicurati
- 19 - Priorità di destinazione dei massimali
- 20 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 21 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 22 - Durata della garanzia
- 23 - Estensione territoriale
- 24 - Esclusioni
- 25 - Calcolo del premio
- 26 - Frazionamento del premio
- 27 - Obblighi in caso di sinistro
- 28 - Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2015 alle ore 24,00 del 31/12/2016, con facoltà di opzione di rinnovo di un anno che dovrà, comunque, essere espressamente manifestata dalla Società entro il termine del 30/09/2016.

2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.21) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

8 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.24) - Esclusioni.

9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

10 - Clausola broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A (via Cristoforo Colombo, 149 – 00147 Roma) e la G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l. (via Monte Zebio n. 32 – 00195 Roma), in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni, sempre che sia vigente il mandato di brokeraggio.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto

della Contraente – dal R.T.I. sopra indicato.

Pertanto ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente alla AON S.p.A. (mandataria capogruppo) ed anche ai fini dell'art.1901 Codice Civile, si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile.

Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

11 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione:

- aliquota di imposta sulla garanzia di responsabilità civile auto nella misura prevista dall'art.17 del D. Lgs. 68 del 06/05/2011 (cosiddetto "Federalismo Fiscale") oltre al 10,50% quale contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Sistema Sanitario nazionale;
- aliquota di imposta sulla garanzia di responsabilità civile dell'Organizzatore nella misura del 22,25%.

13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

14 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto – per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva – nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche ed i relativi orari debbono essere previste dal regolamento di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.

15 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i costruttori;
- d) i meccanici o tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie;
- e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- f) i direttori di gara;
- g) gli ufficiali di gara.

16 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

- a) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche.
Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.
- b) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.18) e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai

servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

17 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

- a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
- b) I terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'art.124 del D. Lgs. 209/2005.

18 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza di:

- € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 5.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali.

19 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.16) - Estensioni di Garanzia, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.18) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.16).

20 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che la Contraente corrisponde anticipatamente ed in via provvisoria il premio annuale, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.25 e con il frazionamento indicato al successivo art.26; ciò premesso, la Contraente, entro i trenta giorni successivi ad ognuna delle rate di cui al citato art.26, si impegna a trasmettere alla Società, per il tramite del broker, il dato consuntivo, relativo a tutte le gare svolte nel precedente trimestre, del numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare; tale dato consuntivo equivale al numero dei concorrenti effettivamente autorizzati allo svolgimento della gara sulla base delle verifiche preliminari effettuate.

Al termine dell'annualità assicurativa del 31/12/2016, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo relativo all'ultimo trimestre con la tempistica sopra precisata, la Società procederà all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi.

Tale appendice di regolazione del premio verrà regolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società, il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società, quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte.

21 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.22) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di sessanta giorni.

Il termine di cui sopra, deve intendersi ridotto a trenta giorni solo ed esclusivamente per l'ultima rata di premio.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.

22 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara.

23 - Estensione territoriale

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento di gara.

24 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI – Direzione per lo Sport Automobilistico;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

25 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;
- 2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;
- 3) numero di partecipanti.

26 - Frazionamento del premio

Il premio annuo lordo totale è suddiviso in n° 4 (quattro) rate con scadenza, rispettivamente fissate al 31/3, 30/6, 30/9, e 31/12.

27 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza ovvero al broker, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

Nel caso di sinistro di particolare gravità (decesso, coinvolgimento di più persone, lesioni multiple), il suddetto termine per la denuncia viene ridotto a sette giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

28 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Contraente

La Società

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 Durata del contratto
- 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 9 Recesso in caso di sinistro

delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 14 Oggetto dell'assicurazione
- 16 Estensioni di garanzia
- 18 Massimali assicurati
- 20 Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 21 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 23 Estensione territoriale
- 24 Esclusioni
- 27 Obblighi in caso di sinistro
- 28 Gestione delle vertenze

La Contraente

La Società

SEZIONE PREMI

		Numero gare	Numero partecipanti	Totale individuale	Totale gare	TOTALE GENERALE
Rally	Rally	77	70			
	Ronde	34	70			
	Rally2	1	50			
Auto Storiche	Salita	38	78			
	Regolarità Auto Storiche	89	60			
	Regolarità Auto Moderne	21	25			
	Pista Storiche	13	40			
	Rally Storiche	32	45			
Slalom	Slalom	130	60			
	Mini Slalom	3	55			
	Mini Slalom CSAI-ASI	27	70			
	Twin Slalom	2	26			
Karting	Internazionale	22	75			
	Nazionale	39	75			
	Nazionale e Provider	91	75			
	Provider	26	75			
	Endurance	11	75			
Energie Alternative	Regolarità Eco rally	3	25			
	Velocità in circuito GPL	6	16			

		Numero gare	Numero partecipanti	Totale individuale	Totale gare	TOTALE GENERALE
Ricerca e Sviluppo	Velocità Sperimentale impianto	2	32			
	Accelerazione	4	50			
	Drifting	5	13			
	Atipiche sperimentali	4	23			
Off Road	Formula Challenge	46	42			
	Velocità su terra	5	38			
	Velocità su ghiaccio	6	35			
Fuoristrada	Velocità fuori strada	5	30			
	Cross country Rally	6	25			
Velocità in salita	Velocità in salita	24	180			
Velocità in circuito	Velocità in circuito	70	35			

--